

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"MUEZZIN"

STATUTO SOCIALE

ART.1 - COSTITUZIONE

1.1 - E' costituita l'associazione di volontariato denominata "MUEZZIN", in forma di associazione non riconosciuta che in seguito sarà chiamata "associazione".

1.2 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti le associazioni di volontariato e gli enti senza fine di lucro.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'associazione avrà come principi informatori l'assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e la gratuità delle cariche associative nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione, obblighi e diritti degli stessi, obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

1.4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ma la stessa potrà essere sciolta con delibera di Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci.

1.5 - L'associazione ha sede in V. Emanuele , n. 21 in Napoli (NA). L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente statuto.

1.6 - L'associazione con deliberazione di assemblea straordinaria, può istituire e/o sopprimere sedi operative e sezioni staccate anche in altre città della Regione Campania e delle Regioni italiane.

1.7 - L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 2 - SCOPO

2.1 - L'Associazione, non ha fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale sui temi della cittadinanza attiva, della tutela dell'ambientale e del territorio e della legalità. Sviluppo

3.4- Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

3.3- L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'assemblea successiva. Il diniego va motivato.

3.2 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.1- Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il numero dei soci ordinari è illimitato.

ART. 3 - ADERENTI DELL'ASSOCIAZIONE

2.4- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

2.3- Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.2- L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- promozione di campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità e del senso civico
- sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell'ambiente attivando laboratori sul riutilizzo dei materiali e sul corretto riciclaggio dei rifiuti
- si adopera in iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente realizzando progetti di didattica ambientale, giornate ecologiche realizzate anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni
- sensibilizzazione alla cittadinanza alla cura e al rispetto dell'ambiente anche attraverso campagne d'informazione, manifestazioni, convegni.

2.2- L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- promozione di campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità e del senso civico
- sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell'ambiente attivando laboratori sul riutilizzo dei materiali e sul corretto riciclaggio dei rifiuti
- si adopera in iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente realizzando progetti di didattica ambientale, giornate ecologiche realizzate anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni
- sensibilizzazione alla cittadinanza alla cura e al rispetto dell'ambiente anche attraverso campagne d'informazione, manifestazioni, convegni.

percorsi d'integrazione sociale in favore di migranti e incontri intergenerazionali al fine di rafforzare il senso della comunità e partecipazione collettiva.

3.5- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e pertanto non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando, in ogni caso, il diritto di

- DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

4.1- Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

4.2- Gli aderenti hanno il diritto di :

- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'associazione e farne copia a proprie spese;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;

4.3- Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

4.4- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

4.5- Gli aderenti cessano di partecipare all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- persistente violazione degli obblighi statuari.

L' esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1- Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

5.2- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3- L'importo della quota associativa, è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

5.4- I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

5.5- I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

5.6- L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5.7- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE:

6.1- Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;

8.2- L'assemblea ordinaria viene convocata per:

8.1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 8- ASSEMBLEA ORDINARIA

7.7- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

7.6- La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

7.5- La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.

7.4- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti.

7.3- La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Ogni aderente può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio conferendo delega scritta. Ciascun aderente può rappresentare un solo socio.

7.2- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. Nel caso di assenza è il vicepresidente a presiedere l'assemblea. Nel caso di assenza del presidente e del vice presidente l'assemblea nomina un presidente.

7.1- L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

- il Collegio dei Revisori dei Conti se eletti dall'assemblea
 - il Collegio dei Garanti se eletti dall'assemblea.
- 6.2- Vengono eventualmente costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare la norme per il funzionamento dell'associazione;

10.4- Compete al Consiglio Direttivo:

dal Presidente
da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo a cura del segretario sottoscritto
sezioni interne di lavoro con voto consuntivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali
favorevole della maggioranza dei presenti.
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto
ipotesti la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Per la
ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda
10.3- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta

Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
10.2- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il

ingiustificati per tre volte consecutive.
tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti
tre ad un massimo di undici componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Resta in carica
10.1- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.2- L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione sulle proposte a cui
l'associazione vuole dare maggiore risalto o quanto sia espressamente richiesto dal Consiglio
Direttivo o dall'Assemblea ovvero sulle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento
e liquidazione dell'associazione da approvare con quorum qualificati.

9.1- L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno
metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
 - nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
- ART. 11 - PRESIDENTE**
- 11.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dallo stesso per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 11.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizi; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa allo dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- 11.3 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente, inoltre, può delegare il vice presidente a compiere atti verso terzi.

15.1- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

15.2- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.3- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

15.4- Gli utili o gli avanzzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15- BILANCIO

14.1- Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

Tutte le cariche hanno durata di anni tre e possono essere riconfermate.

14.2- Le eventuali cooptazioni dei membri del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono alla scadenza naturale del mandato. Nell'ipotesi in cui decada la metà dei membri del consiglio si deve procedere alle elezioni di un nuovo Direttivo.

ART. 14 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

13.1- L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Provisori, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

13.2- Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

12.1- L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.

12.2- I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

12.3- I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

16.1- Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea ritenuta valida con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

16.2- Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.3- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 17 - CONVENZIONI ED ASSUNZIONI

17.1- L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

17.2- L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 18 - NORME DI FUNZIONAMENTO

18.1- Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

19.1- Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 95167450634
NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " MUEZZIN "

TIPO ATTIVITA' 94950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE, INDIRIZZO CORSO VITTORIO EMANUELE 21

C.A.P. 80122
COMUNE NAPOLI
PROV. NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CSTGTN69M231281M
CODICE CARICA 1

COGNOME E NOME OVERO DENOMINAZIONE CASTELLANO GAETANO

DATA 25/06/2012
IL FUNZIONARIO
UFFICIO UT NAPOLI 1
AGENZIA DELLE ENTRATE

